

Bari 27 Gennaio 2022

Prot. 33

Oggetto: Effettuazione di test antigenici rapidi in farmacia: RIEPILOGO.

**Circolare n. 13**

**Precedenti: circolari n. 98/100/101/102 del 2021 e 7/8/9/ 10/ 12 del 2022**

Ai Titolari e Direttori di farmacia  
della Città Metropolitana di Bari  
**LORO SEDI**

La Regione Puglia ha diramato ieri sera la circolare n. 744 del 26/1/2022 avente ad oggetto: “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative – Aggiornamento” (***allegato 1***)

**1) SCUOLA PRIMARIA**

Con la nota in oggetto, la Regione, in ragione dell’impatto organizzativo conseguente all’attuale situazione epidemiologica in ambito nazionale e regionale derivante dalla diffusione della variante Omicron, cerca di migliorare i processi organizzativi in rapporto agli adempimenti richiesti dalle disposizioni nazionali, modificando le proprie precedenti Note n. 379/483 e 527 del 2022 (cfr. nostre circolari n. 10/11/12)


La Regione ha pertanto approvati i **modelli di autodichiarazione, allegati alla propria circolare, da utilizzarsi a far data dal 26.01.2022 per l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario, dei test per finalità di “Sorveglianza scolastica”.**

Le nuove disposizioni riguardano le seguenti fattispecie:

- a) sorveglianza scolastica dei bambini che sono contatti di casi confermati (positivi) scolastici **delle scuole primarie (6-11 anni)** ossia il T0 (Tamponi al tempo zero) e il T5 (Tamponi al tempo 5);
- b) uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole del sistema integrato di educazione e istruzione (0-6 anni);**
- c) uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole primarie (6-11 anni);**

**La nuova procedura per i casi di cui sopra è la seguente:**

Il genitore, ottenuta dal dirigente scolastico la comunicazione mediante il registro elettronico di classe, si presenta in farmacia con la autodichiarazione allegata alla circolare,



con il documento di riconoscimento e con la copia della comunicazione del dirigente scolastico.

La prestazione deve avvenire previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto da sottoporre al test.

**La farmacia** dovrà:

- a) accettare le autodichiarazioni debitamente compilate dai genitori/tutori/affidatari dei minori e dagli alunni maggiorenni e complete della copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- b) verificare i dati presenti nelle autodichiarazioni le quali dovranno essere sottoscritte in presenza dell'operatore della struttura erogatrice (incaricato di pubblico servizio);
- c) verificare e utilizzare i dati presenti nella tessera sanitaria del bambino/alunno per la registrazione informatica;
- d) sottoscrivere, per verifica e accettazione, le autodichiarazioni ricevute e da conservarsi agli atti della struttura erogatrice per ogni eventuale verifica;
- e) rilasciare copia dell'autodichiarazione (ove richiesto) in favore dell'interessato/a;
- f) erogare il test antigenico rapido il quale dovrà rientrare nell'elenco europeo dei test ammessi;
- g) registrare immediatamente e correttamente nel sistema informativo regionale "IRIS" (Gestione semplificata) tutti i dati previsti;
- h) generare e stampare l'attestato di esito del test antigenico rapido da consegnarsi al genitore /tutore/affidatario del minore o all'alunno maggiorenne.


**PERSONALE SCOLASTICO**

La procedura di cui sopra si applica anche al **personale scolastico, docente e non docente**, che è stato a contatto con un "caso confermato" in ambito scolastico. Tali operatori potranno accedere all'esecuzione del test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto.

L'organizzazione sopra descritta sarà valida fino a nuove disposizioni nazionali e/o regionali che interverranno a breve delle quali vi daremo puntuale informazione.

Per quanto superfluo restano valide le prescrizioni di test fatte dai MMG e PLS in base alle precedenti disposizioni.





Riteniamo utile fornire con l'occasione un riepilogo generale degli altri casi, rimandando per i dettagli alle circolari richiamate.

## **2) SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (ex scuole medie e superiori)**

**RIFERIMENTI:** Accordo nazionale Federfarma - Commissario Straordinario del 10 gennaio 2022 (cfr. ns. circ. 7)

### **PROCEDURA:**

- a) Il medico curante (MMG o PLS) prescrive una ricetta **DEM di tipo farmaceutico** registrando sul sistema TS i dati della richiesta e rilascia al genitore il promemoria o lo invia via mail.
- b) Le farmacie tramite lettura del codice NRE della ricetta e del codice fiscale dell'assistito, visualizzano la ricetta sul sistema TS, eseguono il test e ne registrano l'esito.

## **3) ACCERTAMENTO GUARIGIONE (circ. n. 8)**

**RIFERIMENTI :** Accordo Federfarma Puglia – Regione Puglia per l'esecuzione dei Test rapidi antigenici con oneri a carico della Regione per la rilevazione di antigene SARS-COV-2 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private, ai fini dell'accertamento della guarigione da COVID-19 con riammissione in comunità per gli assistiti della Regione Puglia in vigore dal 18/1/2022.


### **PROCEDURA:**

- a) Il medico di base (MMG o PLS) richiede l'effettuazione del test mediante il sistema IRIS e rilascia il **pro-memoria della “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt)**
- b) La farmacia , tramite il sistema IRIS, provvederà a **richiamare il codice univoco della Rdt per verificare l'effettiva validità della stessa e, una volta effettuato il test, provvederà inoltre a registrarne l'esito nello stesso sistema.**

I test eseguiti in ragione dell' accordo devono essere identificati nella piattaforma regionale “IRIS” come “**Finalità della richiesta**” = “**Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica**” selezionando, in base al motivo di esecuzione, tra i valori del campo “**Motivo della richiesta**” quello riferibile a “**accertamento guarigione**”.

## **4) TEST EFFETTUABILI CON ONERI A CARICO DEL CITTADINO (Circolari n. 98/100/101/102 2021)**

**RIFERIMENTI:** [decreto legge 21 settembre 2021, n. 127](#) convertito nella legge 19/11/2021 n. 165 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”.



**PROCEDURA**

Alla farmacia spetta una remunerazione complessiva di **euro 15,00 (quindici/00)** (IVA esente) per ogni test antigenico rapido eseguito, così suddiviso:

- a) Nel caso di somministrazione a favore di soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica: **a carico dello Stato per 15 euro. Gratis per il cittadino**
- b) Nel caso di somministrazione a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni: a carico dello Stato per € 7,00 e del cittadino per € 8,00;
- c) Nel caso di somministrazione a favore di cittadini di età uguale o maggiore di 18 anni: **esclusivamente a carico del cittadino per € 15,00.**

La farmacia trasmette l'esito del test al Sistema TS.

**ESENZIONI:** le farmacie devono assicurare l'esecuzione gratuita del tampone nei confronti dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute<sup>1</sup>.

Riservandoci di tornare sull'argomento per gli aggiornamenti sul punto 1), inviamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe Palattella

IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco FULLONE

*All. 1 – Circolare Regione Puglia n 744 con allegati 1 e 2*

<sup>1</sup> L'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

La Circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P del stabilisce che "Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. (...) Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.